

CONVENZIONE TRA LA STAZIONE APPALTANTE IN FORMA ASSOCIATA DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRA DI LEUCA E L'A.O. CARD G. PANICO AI SENSI DELL'ART. 32, 2 COMMA T.U.E.L. E DELL'ART. 62 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36.

L'anno duemilaventicinque, il giorno venti del mese di novembre, nella Sede dell'Unione,

TRA

L' AZIENDA OSPEDALIERA "PIA FONDAZIONE CAR. G. PANICO" di TRICASE, - Iscritta nel Registro delle persone giuridiche tenuto dalla Prefettura di Lecce al numero d'ordine 34 riconosciuta agli effetti civili con D.M.I. 15.02.1992 N.3 e 17.05.1996 N. 35, di seguito indicata con l'acronimo A.O. Card.G.Panico, con sede legale in Tricase (Lecce) in Via S. Pio X, n. 4, C.F.90005120754 e P. I. 02616050759 rappresentata dal Direttore Generale, Dott.ssa Suor. Margherita Bramato, domiciliata per la carica presso la sede dell'A. O. Card. G. Panico;

E

L'UNIONE DEI COMUNI "TERRA DI LEUCA", C.F. 90019990754, rappresentata dal Presidente Dott. Abaterusso Gabriele, autorizzato alla sottoscrizione del presente Atto con deliberazione consiliare n. 9 del 05/11/2025

PREMESSO che:

- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, secondo quanto stabilito dall'art. 229 del medesimo, è entrato in vigore con i relativi allegati, il 1° aprile 2023 mentre le sue disposizioni, con i relativi allegati acquistano efficacia il 1° luglio 2023;
- l'art. 62, commi 1 e 2, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 stabilisce che tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro. Possono, altresì, effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori e che per effettuare le gare di importo superiore alle suddette soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 dello stesso Decreto Legislativo;
- ai sensi dell'art. 225, 3 comma, del medesimo D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il requisito di qualificazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) e all'articolo 6, comma 1, lettera c), dell'allegato II 4 è richiesto a decorrere dal 1° gennaio 2024;
- l'art. 63, 4 comma, secondo periodo, del D.Lgs. 31 marzo 2023 dispone che in sede di prima applicazione **le stazioni appaltanti delle unioni di comuni, costituite nelle forme previste dall'ordinamento, sono iscritte con riserva nell'elenco, istituito presso l'ANAC, delle stazioni appaltanti qualificate** di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza;

- l'art. 1, lett. i, dell'Allegato I.1 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 definisce la Centrale di Committenza come *"una stazione appaltante o ente concedente che fornisce attività di centralizzazione della committenza in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all'attività di committenza"*;
- l'Unione dei Comuni TERRA DI LEUCA, con Deliberazione di Consiglio n. **21** del **07/07/2014** ha provveduto, unitamente ai Comuni ad essa aderenti, a costituire la **"Stazione Appaltante dell'Unione dei Comuni di "TERRA DI LEUCA"**;
- in data 03/07/2025, la "Stazione Appaltante dell'Unione dei Comuni di "Unione Terra di Leuca" è stata iscritta nell'elenco ANAC delle stazioni appalti qualificate nelle categorie **L1 per lavori, SF1 per forniture e servizi e nella categoria PPP**;
- l'Azienda Ospedaliera "Card. G. Panico" di Tricase (LE) che non aderisce all'Unione di Comuni, con istanza del 29/10/2025 a firma del Direttore Generale, Suor Margherita BRAMATO, acquisita al protocollo dell'Unione dei Comuni in data 29/10/2025 con il protocollo n. 2592 ha richiesto di aderire e di fare ricorso alla centrale di committenza della Stazione Appaltante dell'Unione dei Comuni;
- l'art. 62, comma 9, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 stabilisce che il ricorso alla centrale di committenza qualificata in **L1 per lavori, SF1 per forniture e servizi e nella categoria PPP**, è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante apposita convenzione¹;
- l'art. 15 della Legge n. 241/90 sancisce la facoltà per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 32, 2 comma, T.U.E.L. stabilisce che le Unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni;

CONSIDERATO che

- l'Azienda Ospedaliera "Card.G.Panico" è Ospedale Classificato ex art.1 Legge 132/1968;
- dalle disposizioni dettate dagli Artt. 8 ter e 8 quater del D.Lgs 502/1992 gli Ospedali Classificati e gli Ospedali pubblici sono tutti accomunati nella formula "strutture pubbliche equiparate" del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale (SSN/SSR) ;
- dal 13 febbraio 2001 l'Ospedale "Card. G. Panico" di Tricase con Deliberazione della Giunta Regione Puglia n. 112 del 13.02.2001 è stato equiparato ad Azienda Ospedaliera;
- per definizione l'Azienda Ospedaliera è un Ente autonomo del Servizio Sanitario Nazionale che gestisce uno o più ospedali avente quindi una gestione autonoma, che include autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e gestionale;

Tutto ciò premesso, tra le Parti, come sopra costituite

¹ Così come modificato dall'art. 24, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 209/2024.

Art. 1 Oggetto

1. La presente Convenzione ha per oggetto lo svolgimento delle attività di centralizzazione di committenza da parte della Stazione Appaltante dell'Unione in favore e per conto dell'Azienda Ospedaliera Card. G. Panico con sede in Tricase alla Via S. Pio X, 4 – C.F. 90005120754 – P.I. 02616050759 ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 62 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
2. La Stazione Appaltante dell'Unione svolge attività sia di centralizzazione delle committenze sia di committenza ausiliaria a supporto all'attività di committenza.
3. L'attività di centralizzazione concerne le procedure di affidamento di forniture e servizi di importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti nonché quelle di affidamento di lavori d'importo superiore a 500.000,00 euro.
4. L'attività di committenza ausiliaria riguarda le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti: 1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi; 2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto; 3) preparazione delle procedure di appalto per conto dei Comuni; 4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto del Comune convenzionato;
5. L'attività di committenza ausiliaria avrà ad oggetto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la messa a disposizione di una piattaforma digitale per la gestione delle procedure di gara, l'assistenza generale su tutte le questioni inerenti la gestione delle procedure di gara, la predisposizione di schemi di disciplinare di gara, di schemi di contratto, di modulistica concernente tutte le fasi della procedura di appalto dalla indizione alla esecuzione del contratto, la redazione, su richiesta, della documentazione e di tutti gli atti connessi a specifiche procedure di gara.
6. Qualora gli importi sopra indicati, così come previsti dall'art. 62 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, dovessero essere mutati a seguito di modifiche normative, la presente convenzione si adeguerà automaticamente alle nuove soglie, senza necessità di modifica formale.
7. La sottoscrizione della presente convenzione non costituisce delega di funzioni ma attribuisce esclusivamente alla Stazione Appaltante dell'Unione il compito di svolgere le attività relative alle procedure di scelta del soggetto contraente.

Art. 2 - Compiti dell'Ente convenzionato

1. Fermi restando i rapporti di collaborazione, coordinamento ed informazione restano di competenza dell'Azienda Ospedaliera Card. G. Panico convenzionata: l'analisi dei fabbisogni; l'individuazione delle opere da realizzare, nonché dei servizi e delle forniture da acquisire e della relativa tempistica, sulla base degli atti di programmazione finanziaria dell'Ente stesso; la nomina del RUP, la redazione e l'approvazione dei progetti, dei capitolati speciali d'appalto dei piani di

sicurezza/DUVRI, nonché di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto; la sottoscrizione del contratto, il pagamento dei corrispettivi spettanti all'appaltatore.

Art. 3 - Compiti della Stazione Appaltante dell'Unione

1. La Stazione Appaltante dell'Unione svolge le funzioni di consulenza e collaborazione nei confronti dell'Ente convenzionato, fornendo il relativo supporto giuridico-amministrativo, relativamente alle fasi procedurali di competenza e alle procedure di appalto di competenza del Comune convenzionato.
2. Compete alla Stazione Appaltante dell'Unione la scelta della procedura di gara, la determinazione dei requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione, dei criteri di selezione delle offerte, l'adozione della determina a contrarre, la pubblicazione dei bandi di gara, la nomina della Commissione di gara, l'adozione della determinazione di aggiudicazione provvisoria, le comunicazioni successive all'aggiudicazione definitiva, relative al decorso del cd. termine di "stand-still"²; la gestione dell'eventuale contenzioso derivante dall'applicazione del contratto; la direzione dei lavori e l'eventuale direzione dell'esecuzione; - tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori nonché le procedure di subappalto; - il collaudo statico e tecnico-amministrativo delle opere; - tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione di servizi e forniture, nonché le fasi di verifica della regolare esecuzione e della conformità delle prestazioni al contratto, l'adempimento di tutti gli obblighi informativi e di trasparenza, previsti dalla normativa in materia, riferiti alle fasi della procedura di propria competenza.

Art. 4 - Programmazione ed attività di centralizzazione delle committenze

1. La Giunta dell'Unione, sulla base degli strumenti di programmazione adottati dall'Azienda Ospedaliera convenzionata approva annualmente il programma dei fabbisogni di beni e dei servizi ed il programma dei lavori che la Stazione Appaltante dell'Unione dovrà attuare nell'interesse della medesima Azienda Ospedaliera convenzionata.
2. I programmi distinguono con chiarezza le procedure in cui la Stazione Appaltante dell'Unione è chiamata a svolgere le attività di supporto e quelle da gestire in forma aggregata, in quanto riferite all'acquisizione di beni, servizi e lavori omogenei ed accorpabili in un unico affidamento.

Art. 5 - Forme di consultazione

1. La Stazione Appaltante dell'Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio e report delle proprie attività, attraverso relazioni periodiche sull'andamento della gestione, da trasmettere all'Azienda Ospedaliera convenzionata.
2. Il coordinamento tecnico-organizzativo è assicurato mediante il flusso costante e regolare delle informazioni e tramite lo svolgimento di riunioni periodiche di raccordo, che si potranno tenere

² Così come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024 (32 giorni).

sia per iniziativa del responsabile della Stazione Appaltante dell'Unione sia su richiesta dell'Ente convenzionato.

Art. 6 - Rapporti finanziari

1. Le risorse finanziarie previste nel presente accordo sono a carico dell'Azienda Ospedaliera convenzionata;
2. Il costo a carico dell'Azienda Ospedaliera aderente è così determinato: a) una quota fissa per ogni procedura di gara pari ad **€ 1.500,00** quale quota utilizzo Portale TUTTOGARE Unione Terra di Leuca e conservazione digitale degli atti di gara; b) una quota variabile: l'Azienda Ospedaliera riconosce alla Stazione Unica una quota variabile da prevedere obbligatoriamente nei quadri economici di ogni singolo "progetto", determinata secondo il regolamento di funzionamento della Centrale Unica di Committenza;
3. Salva diversa modalità previamente comunicata, gli importi indicati nel precedente comma 2, dovranno essere corrisposti dall'Azienda Ospedaliera convenzionata a mezzo bonifico bancario con accredito sul c/c di Tesoreria Unica IT22M0100004306TU0000028107;
4. La somma di cui al comma 2 dovrà essere corrisposta in occasione dell'attivazione di ciascuna procedura di gara, pena la mancata attivazione della stessa;
5. Oltre alle somme di cui al precedente comma 2, restano a carico dell'Azienda Ospedaliera anche le spese relative ai contributi di gara in favore dell'ANAC, quelle concernenti le pubblicazioni degli avvisi di gara e delle relative risultanze, nonché tutte le ulteriori spese di procedura che dovranno essere riportate nei quadri economici di spesa dei provvedimenti emanati dalla stessa Azienda;
6. Entro il 31 maggio di ogni anno, la Stazione Unica predispone un resoconto di tutte le procedure indette, dandone notizia a ciascun Ente Convenzionato.

Art. 7 - Recesso

1. Il recesso dell'Azienda dalla presente convenzione, da deliberare entro il 30 giugno, viene comunicato alla Stazione Appaltante dell'Unione entro il 10 di luglio ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 8 - Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, dovrà essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Art. 9 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, al codice civile e alla normativa vigente.

Art. 10 - Registrazione

1. Il presente atto composto da n. 6 pagine scritte per intero e n. 4 righe della sesta pagina di firma, con Note Allegate dalla Pag. 7 alla Pag. 18, ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, tabella B annessa, al D.P.R. 26.10.72, n. 642 e non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art.1 tabella del D.P.R. n. 131/86.

Data e Firma digitale

Il Presidente

Unione TERRA DI LEUCA



Firmato digitalmente da:
GABRIELE ABATERUSSO
Firmato il 20/11/2025 16:24
Serial Certificate:
146634453198790023598943566582861747220
Valido dal 07/10/2024 al 07/10/2027
ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

Il Direttore Generale

A.O. Card. G. PANICO

Firmato digitalmente da:
BRAMATO MARGHERITA
Data: 20/11/2025 09:56:47

NOTE

Gli artt. 62 e 63 del nuovo Codice disegnano il composito sistema soggettivo dei contratti pubblici, dal lato delle stazioni appaltanti, con l'indicazione delle attività che simili soggetti possono porre in essere ("passaggio", questo, di rilevante importanza specie per i soggetti non qualificati) e del ruolo che rivestono le centrali di committenza e le stazioni appaltanti qualificate in relazione alla finalità di aggregazione e qualificazione della domanda pubblica. Il disegno di qualificazione (e di riduzione nel numero) delle stazioni appaltanti, sul quale si fondava già il decreto legislativo n. 50 del 2016, non aveva ricevuto attuazione, non essendo mai stato adottato il d.P.C.M. previsto all'art. 38, comma 2. La legge delega n. 78 del 2022 prevedeva tra i criteri quelli di "ridefinizione e rafforzamento della disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, afferenti ai settori ordinari e ai settori speciali, al fine di conseguire la loro riduzione numerica, nonché l'accorpamento e la riorganizzazione delle stesse, anche mediante l'introduzione di incentivi all'utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l'espletamento delle gare pubbliche; definizione delle modalità di monitoraggio dell'accorpamento e della riorganizzazione delle stazioni appaltanti; potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale operante nelle stazioni appaltanti, anche mediante la previsione di specifici percorsi di formazione, con particolare riferimento alle stazioni uniche appaltanti e alle centrali di committenza che operano a servizio degli enti locali (art. 1, comma 2, lett. c).

Il sistema complessivo delineato ha natura "aperta" (e non "a numero chiuso"): tutti i soggetti che siano muniti dei requisiti necessari ottengono la qualificazione. La configurazione dei poteri delle stazioni appaltanti non qualificate è disegnata con l'obiettivo di garantire uno "zoccolo duro" di competenze adeguato a fronteggiare una gran parte dei compiti rimessi a queste amministrazioni, anche in previsione della perdita della qualificazione per commesse di più elevato valore. In tal modo si persegue anche l'obiettivo di evitare il sovraccarico di compiti per le centrali di committenza, assicurando la complessiva sostenibilità del sistema fin dal suo avvio. E ciò, anche consentendo alle stazioni appaltanti qualificate di effettuare appalti congiunti e di svolgere attività di committenza ausiliaria, nell'ambito della quale è compresa la gestione di procedure di appalto in nome e per conto delle stazioni appaltanti non qualificate. È prevista una specifica disciplina della qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.

La qualificazione per progettazione e affidamento è disegnata facendo riferimento a tre livelli di qualificazione. I requisiti di qualificazione sono declinati specificamente dalle Linee Guida approvate da ANAC e recepite nell'art. 1 dell'allegato II.4 al codice. I requisiti della qualificazione per l'esecuzione sono disciplinati in modo distinto rispetto alla qualificazione per progettazione e affidamento nella deliberazione 28 settembre 2022 n. 441 (Linee Guida approvate da ANAC) recepita nell'allegato II.4 al codice. Nel medesimo allegato è stata altresì disegnata una disciplina transitoria specifica per tale fase, che distingue: - le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e per l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali che sono qualificate, in una prima fase sperimentale, anche per l'esecuzione rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali; - le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali che possono, in una prima fase sperimentale, eseguire i contratti se sono iscritte ad AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP.

L'art. 62 del Codice individua la soglia degli affidamenti diretti per servizi e forniture nonché quella (di cinquecentomila euro) per i lavori, quale limite oltre il quale si applica il regime di qualificazione: le procedure di affidamento di importo inferiore possono invece essere gestite da tutte le stazioni appaltanti. Per effettuare le procedure di importo superiore alle predette soglie indicate, le stazioni appaltanti devono essere qualificate. I requisiti di qualificazione sono indicati nell'allegato II.4, nei termini specificati nell'art. 63 (comma 3).

Sono iscritti di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, Consip S.p.a., Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., Difesa servizi S.p.A., l'Agenzia del demanio, i soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, Sport e salute S.p.a. **In sede di prima applicazione le stazioni appaltanti delle unioni di comuni, costituite nelle forme prevista dall'ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni sono iscritte con riserva nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, primo periodo.** Eventuali ulteriori iscrizioni di diritto possono essere disposte con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'ANAC, previa intesa in sede della Conferenza unificata.

La qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza attesta la loro capacità di gestire direttamente, secondo criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, di un servizio o di un lavoro e riguarda almeno uno dei seguenti ambiti:

a) progettazione tecnico-amministrativa e affidamento delle procedure; b) esecuzione dei contratti. 3. Le centrali di committenza sono qualificate almeno negli ambiti di cui alla lettera a).

Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e per l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali sono qualificate fino al 31 dicembre 2024 anche per l'esecuzione rispettivamente di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali anche per i livelli superiori a quelli di qualifica. Dopo il 31 dicembre 2024 la possibilità di eseguire il contratto per i livelli superiori a quelli di qualifica è valutata sulla base dei seguenti requisiti, relativi ai contratti eseguiti nel quinquennio precedente la domanda di qualificazione: a) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori; b) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC; c) assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Le stazioni appaltanti non qualificate per la progettazione e l'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali possono, fino al 31 dicembre 2024, eseguire i contratti se sono iscritte all'AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP. Dopo detto termine la possibilità di eseguire il contratto è valutata sulla base dei seguenti requisiti: a) presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in materia di contratti pubblici e di sistemi digitali; b) sistema di formazione e aggiornamento del personale; c) contratti eseguiti nel quinquennio precedente la domanda di qualificazione; d) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori; e) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano le banche dati detenute o gestite dall'ANAC; f) assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Articolo 62 - Aggregazioni e centralizzazione delle committenze

1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro. Possono, altresì, effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori. *(comma sostituito dall'art. 24, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 209/2024)*
2. Per effettuare le gare *(parole sostituite dall'art. 25, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 209/2024)* di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate.
3. L'allegato di cui al comma 2 indica i requisiti necessari per ottenere la qualificazione e disciplina gli incentivi, nonché *(parole aggiunte dall'art. 25, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 209/2024)* i requisiti premianti. *(periodo soppresso dall'art. 72, comma 2, lettera p), del D.Lgs. n. 209/2024)*
4. L'allegato di cui al comma 2 può essere integrato con la disciplina di ulteriori misure organizzative per la efficace attuazione del presente articolo, dell'articolo 63 e del relativo regime sanzionatorio, nonché per disciplinare il coordinamento, in capo all'ANAC, dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza *(parole sostituite dall'art. 25, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 209/2024)*.
5. Le stazioni appaltanti qualificate, fatto salvo quanto previsto al comma 1 *(parole sopprese dall'art. 25, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 209/2024)*, possono:
 - a) effettuare, in funzione dei livelli di qualificazione posseduti, gare di importo superiore alle soglie indicate al comma 1 del presente articolo;
 - b) acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi di una centrale di committenza qualificata;
 - c) svolgere attività di committenza ausiliaria ai sensi del comma 11;
 - d) procedere mediante appalto congiunto ai sensi del comma 14;

e) procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione secondo la normativa vigente dalle centrali di committenza qualificate;

f) procedere all'effettuazione di ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza anche per importi superiori ai livelli di qualificazione posseduti, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;

g) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g).

6. Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell'articolo 63, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo:

a) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una stazione appaltante o *(parole aggiunte dall'art. 25, comma 1, lettera f), 1) del D.Lgs. n. 209/2024)* centrale di committenza qualificata;

b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria *(parole soppresse dall'art. 25, comma 1, lettera f), 2) del D.Lgs. n. 209/2024)* a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;

c) procedono ad affidamenti di appalti di servizi e forniture *(parole sostituite dall'art. 25, comma 1, lettera f), 3) del D.Lgs. n. 209/2024)* di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;

d) effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;

e) eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l'esecuzione;

f) eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere c) e d) (*parole sostituite dall'art. 25, comma 1, lettera f), 4) del D.Lgs. n. 209/2024*);

g) qualora non siano qualificate per l'esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidataria (*parola sostituita dall'art. 25, comma 1, lettera f), 5) del D.Lgs. n. 209/2024*).

6-bis. Le stazioni appaltanti non qualificate possono procedere all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata anche per le procedure di importo inferiore alle soglie di cui al comma 1. (*comma aggiunto dall'art. 25, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n. 209/2024*)

7. In relazione ai requisiti di qualificazioni posseduti, le centrali di committenza: (*alinea sostituito dall'art. 25, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 209/2024*)

a) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate;

b) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate;

c) progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l'aggiudicazione di propri appalti specifici;

d) istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione;

e) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g).

8. L'allegato II.4 può essere integrato con una disciplina specifica sul funzionamento e sugli ambiti di riferimento delle centrali di committenza, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

9. Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi

dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante apposita convenzione (*parole sostituite dall'art. 24, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 209/2024*). Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indipendentemente dall'ambito territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata.

10. Le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell'ANAC l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa, la stazione appaltante non qualificata si rivolge all'ANAC, che provvede entro quindici giorni all'assegnazione d'ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata, individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all'articolo 63, comma 2. Eventuali inadempienze rispetto all'assegnazione d'ufficio di cui al terzo periodo possono essere sanzionate ai sensi dell'articolo 63, comma 11, secondo periodo.

11. Le centrali di committenza qualificate e le stazioni appaltanti qualificate per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c) possono svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti senza vincolo territoriale con le modalità di cui al comma 9, primo periodo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Al di fuori dei casi di cui al primo periodo, le stazioni appaltanti possono ricorrere, per le attività di committenza ausiliarie, ad esclusione delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), punto 4, dell'allegato I.1, a prestatori di servizi individuati attraverso le procedure di cui al codice.

12. La stazione appaltante, nell'ambito delle procedure di committenza, è responsabile del rispetto del codice per le attività a essa direttamente imputabili, quali:

- a) l'aggiudicazione di un appalto nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione gestito da una centrale di committenza;
- b) lo svolgimento della riapertura del confronto competitivo nell'ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza;
- c) ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettere a) e c), la determinazione di quale tra gli operatori economici parte dell'accordo quadro svolgerà un determinato compito nell'ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza.

13. Le centrali di committenza e le stazioni appaltanti che svolgono attività di committenza anche ausiliaria sono direttamente responsabili per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti. Esse nominano un RUP, che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell'intervento, la quale a sua volta nomina un responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza.

14. Due o più stazioni appaltanti possono decidere di svolgere congiuntamente, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una o più fasi della procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi e forniture, purché almeno una di esse sia qualificata allo svolgimento delle fasi stesse in rapporto al valore del contratto. Le stazioni appaltanti sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice. Esse nominano un unico RUP in comune tra le stesse in capo alla stazione appaltante delegata. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15. Se la procedura di aggiudicazione è effettuata congiuntamente solo in parte, le stazioni appaltanti interessate sono congiuntamente responsabili solo per quella parte. Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.

15. Fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nell'individuazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, anche ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea, le stazioni appaltanti procedono sulla base del principio del risultato (*parole sostituite dall'art. 25, comma 1, lettera l), del D.Lgs. n. 209/2024*) , dandone adeguata motivazione.

16. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea per le attività di centralizzazione delle committenze svolte nella forma di acquisizione centralizzata di forniture o servizi a stazioni appaltanti oppure nella forma di aggiudicazione di appalti o conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti. La fornitura di attività di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro è effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la centrale di committenza.

17. Dall'applicazione del presente articolo e dell'articolo 63 sono esclusi le imprese pubbliche e i soggetti privati titolari di diritti speciali o esclusivi quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152 , nonché gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del codice (*parole aggiunte dall'art. 25, comma 1, lettera m), del D.Lgs. n. 209/2024*). Con modifiche e integrazioni all'allegato II.4 possono essere disciplinati i criteri di qualificazione per gli enti e i soggetti di cui al primo periodo e le regole di iscrizione nell'elenco ANAC, oltre che le regole di funzionamento e gli ambiti di riferimento delle relative centrali di committenza.

18. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la progettazione, (*parole sostituite dall'art. 25, comma 1, lettera n), del D.Lgs. n. 209/2024*) , l'affidamento e l'esecuzione di contratti di partenariato pubblico-privato possono essere svolti da soggetti qualificati per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c).

Articolo 63 - Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 62, è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza che soddisfi i requisiti di cui all'allegato II.4 consegue la qualificazione ed è iscritta nell'elenco di cui al primo periodo.

2. La qualificazione per la progettazione , l'affidamento e l'esecuzione (*parole sostituite dall'art. 26, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 209/2024*) si articola in tre fasce di importo:

- a) qualificazione base o di primo livello, per servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro e per lavori fino a 1 milione di euro;
- b) qualificazione intermedia o di secondo livello, per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per lavori fino alla soglia di cui all'articolo 14;
- c) qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo.

3. Ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare le procedure corrispondenti al livello di qualificazione posseduto e a quelli inferiori. Per i livelli superiori si applica il comma 6 dell'articolo 62.

4. Sono iscritti di diritto nell'elenco di cui al comma 1 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, Consip S.p.a., Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., Difesa servizi S.p.A., l'Agenzia del demanio, i soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, Sport e salute S.p.a. In sede di prima applicazione le stazioni appaltanti delle unioni di comuni, costituite nelle forme previste dall'ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni sono iscritte con riserva nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, primo periodo. Eventuali ulteriori iscrizioni di diritto possono essere disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'ANAC, previa intesa in sede della Conferenza unificata.

5. La qualificazione ha ad oggetto le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti e riguarda:

- a) la capacità di progettazione tecnico-amministrativa delle procedure;
- b) la capacità di affidamento e controllo dell'intera procedura;
- c) la capacità di verifica sull'esecuzione contrattuale, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.

6. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza possono essere qualificate anche solo per la progettazione e l'affidamento di lavori oppure per la progettazione e l'affidamento di servizi e forniture o, alle condizioni indicate nell'Allegato II.4, per la sola esecuzione di lavori o di servizi e forniture. *(comma sostituito dall'art. 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 209/2024)*

6-bis. Le stazioni appaltanti qualificate che svolgono attività di committenza per altre stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate programmano la loro attività nel rispetto del principio di leale collaborazione. *(comma aggiunto dall'art. 26, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 209/2024)*

7. I requisiti di qualificazione per la progettazione e l'affidamento sono disciplinati dall'allegato II.4 e attengono:

- a) all'organizzazione della funzione di spesa e ai processi;
- b) alla consistenza, esperienza e competenza delle risorse umane, ivi incluso il sistema di reclutamento e la adeguata formazione del personale;
- c) all'esperienza maturata nell'attività di progettazione, affidamento ed esecuzione di contratti, ivi compreso l'eventuale utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa delle costruzioni.

8. I requisiti di qualificazione per l'esecuzione sono indicati separatamente nell'allegato II.4. *(comma sostituito dall'art. 26, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 209/2024)*

9. Le amministrazioni la cui organizzazione prevede articolazioni, anche territoriali, verificano la sussistenza dei requisiti di cui al comma 7 in capo alle medesime strutture e ne danno comunicazione all'ANAC per la qualificazione.

10. In relazione al comma 7, lettera b), e alla formazione del personale propedeutico alla qualificazione per l'esecuzione, la Scuola nazionale dell'amministrazione definisce i requisiti e le modalità per l'accreditamento dei soggetti pubblici o privati, che svolgono attività formative, procedendo alla verifica, anche a campione, della sussistenza dei requisiti stessi e provvede alle conseguenti attività di accreditamento nonché alla revoca dello stesso nei casi di accertata carenza dei requisiti. *(comma sostituito dall'art. 26, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 209/2024)*

11. In nessun caso i soggetti interessati possono comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione ricorrendo ad artifici tali da eluderne la funzione. L'ANAC, per accertati casi di gravi violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo, può irrogare una sanzione entro il limite minimo di euro 500 euro e il limite massimo di euro 1 milione e, nei casi più gravi, disporre la sospensione della qualificazione precedentemente ottenuta. Costituiscono gravi violazioni le dichiarazioni

dolosamente tese a dimostrare il possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti, ivi comprese, in particolare:

- a) per le centrali di committenza, la dichiarata presenza di un'organizzazione stabile nella quale il personale continui di fatto a operare per l'amministrazione di provenienza;
- b) per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza, la dichiarata presenza di personale addetto alla struttura organizzativa stabile, che sia di fatto impegnato in altre attività;
- c) la mancata comunicazione all'ANAC della perdita dei requisiti.

12. Se la qualificazione viene meno o è sospesa, le procedure in corso sono comunque portate a compimento.

13. L'ANAC stabilisce i requisiti e le modalità attuative del sistema di qualificazione di cui all'allegato II.4, rilasciando la qualificazione medesima. L'ANAC può stabilire ulteriori casi in cui può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta.